



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario Servizi Indivisibili e relative aliquote "TASI" anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	VICE SINDACO	X	
BERTERO Roberta	CONSIGLIERE	X	
GIORDANA Stefano	CONSIGLIERE	X	
CANDELLERO Federico	CONSIGLIERE	X	
GHERSI Simona	CONSIGLIERE	X	
BOTTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
FORNERO Michele	CONSIGLIERE	X	
BATTISTI Silvano	CONSIGLIERE	X	
VANZETTI Marco	CONSIGLIERE	X	
BOLLA Giacomo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **BURGIO Dott. Vito Mario**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (**IMU**) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- la tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore d'immobili;
- il tributo sui servizi indivisibili (**TASI**), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni, a carico dell'utilizzatore d'immobili;

Dato atto che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES);

Visti i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- **comma 669** *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.”;*
- **comma 671** *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”;*
- **comma 676** *“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”;*
- **comma 677** *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.”;*
- **comma 682** *“Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

...omissis...

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."

- **comma 683** "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

Dato atto che con apposita deliberazione di Consiglio Comunale in data 28/07/2014, n. 23 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;

Considerato che l'art. 1 co. 26 della L. 208/2015 prevede: " Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....."

Viste le modifiche introdotte dall'art. 1 co. 14 della L. 208/2015 all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare al comma 639, vengono esentate dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tenuto conto di quanto segue:

per servizi indivisibili, s'intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali benefici l'intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire anche non integralmente attraverso il gettito TASI:

Servizi Indivisibili

Servizio: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		
- Personale		
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.500,00	
- Prestazioni di servizi	8.000,00	
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi	7,946,00	
- Imposte e tasse		
Trasferimenti	250,00	
	Totale servizio	23.696,00
Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi		
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	
- Prestazioni di servizi	49.000,00	
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
- Ammortamenti di esercizio		
	Totale servizio	54.000,00
Servizio: Urbanistica e gestione del territorio		
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
- Prestazioni di servizi		
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
	Totale servizio	0,00
Servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde		
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
- Prestazioni di servizi	3.000,00	
	Totale servizio	3.000,00
Servizio: Polizia municipale		
- Personale	60.500,00	
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	
- Prestazioni di servizi	250,00	
- Trasferimenti		
- Imposte e tasse	4.500,00	
- Oneri straordinari della gestione corrente		
	Totale servizio	66.250,00
	TOTALE COMPLESSIVO	146.946,00

Visto il comma 731 dell'articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene stabilito che per l'anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzato a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni alla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;

Ritenuto opportuno per l'anno 2019 di non applicare detrazioni / riduzioni alla TASI;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per coprire i costi dei servizi indivisibili come sopra specificati:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, escluse A/1 – A/8 e A/9	Esentata per legge
Abitazioni principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,2 per mille
Per tutte le altre fattispecie imponibili	2,2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

Considerato che, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni, il gettito preventivato del tributo per l'anno 2016 risulta compatibile con quanto preventivato in bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati;

Considerato che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del competente responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi degli art. 147 bis e 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Vista la Legge n° 145 del 30/12/2018;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote d'applicazione della componente IUC - tributo sui servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, escluse A/1 – A/8 e A/9	Esentata per legge
Abitazioni principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,2 per mille
Per tutte le altre fattispecie imponibili	2,2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

2. Di non applicare detrazioni / riduzioni alla TASI per l'anno 2019;
3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi Indivisibili

Servizio: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		
- Personale		
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.500,00	
- Prestazioni di servizi	8.000,00	
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi	7.946,00	
- Imposte e tasse		
- Trasferimenti	250,00	
	Totale servizio	23.696,00
Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi		
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	
- Prestazioni di servizi	49.000,00	
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
- Ammortamenti di esercizio		
	Totale servizio	54.000,00
Servizio: Urbanistica e gestione del territorio		
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
- Prestazioni di servizi		
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
	Totale servizio	0,00
Servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde		
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
- Prestazioni di servizi	3.000,00	
	Totale servizio	3.000,00
Servizio: Polizia municipale		
- Personale	60.500,00	
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	
- Prestazioni di servizi	250,00	
- Trasferimenti		
- Imposte e tasse	4.500,00	
- Oneri straordinari della gestione corrente		
	Totale servizio	66.250,00
	TOTALE COMPLESSIVO	146.946,00

4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, garantiranno per l'anno 2019 un gettito TASI a parziale copertura dei servizi indivisibili indicati al punto 3) del presente deliberato e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale;

5. Di demandare all'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012 e come da istruzioni impartite con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-feb-2019 al 07-mar-2019 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 20-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	11/02/2019	F.to: BURGIO Dott. Vito Mario
Regolarità tecnica	Favorevole	11/02/2019	F.to: GARELLO Geom. Filippo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-mar-2019

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 20-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario